

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 ottobre 2003 (procedimento R 814/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la società Laboratoires Goëmar e La Mer Technology, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mer Technology, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Laboratoires Goëmar.

(¹) GU C 47 del 21.2.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007
— Microsoft/Commissione**

(Causa T-201/04) (¹)

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistemi operativi client per personal computer — Sistemi operativi per servers per gruppi di lavoro — Lettori multimediali che permettono una ricezione continua — Decisione che constata infrazioni dell'art. 82 CE — Rifiuto dell'impresa dominante di fornire le informazioni relative all'interoperabilità e di autorizzare l'uso — Imposizione, da parte dell'impresa dominante, quale presupposto per la fornitura del suo sistema operativo per personal computer client, dell'acquisto simultaneo del suo lettore multimediale — Misure correttive — Designazione di un mandatario indipendente — Ammenda — Determinazione dell'importo — Proporzionalità»

(2007/C 269/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis, e I. Forrester, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan, agenti, successivamente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven, T. Franchoo, e B. Kilpatrick, solicitor); DMDsecure.com BV (Amsterdam, Paesi Bassi); MPS Broadband AB (Stoccolma, Svezia); Pace Micro Technology plc (Shipley, West Yorkshire, Regno Unito); Quantel Ltd (Newbury, Berkshire, Regno Unito); Tandberg Television Ltd

(Southampton, Hampshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. J. Bourgeois); Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti L. Ruesmann, P. Hecker e K. Bacon, barrister); TeamSystem SpA (Pesaro, Italia); Mamut ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentante: avv. G. Berrisch); e Exor AB (Uppsala, Svezia) (rappresentanti: avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelmann e R. Allendesalazar Corcho)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Software & Information Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: J. Flynn, QC, C. Simpson, T. Vinje, solicitors, avv.ti D. Paemen, N. Dodoo e M. Dolmans); Free Software Foundation Europe eV (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. C. Piana); Audiobanner.com (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L. Alvizar Ceballos); e European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans e J. Flynn, QC)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (...) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (GU 2007, L 32, pag. 23), o in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

- 1) L'art. 7 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (...) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft), è annullato nei limiti in cui:

— ordina alla Microsoft di presentare una proposta concernente la creazione di un meccanismo che deve includere la designazione di un mandatario indipendente dotato dei poteri di accesso, indipendentemente dalla Commissione, all'assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e ai dipendenti della Microsoft nonché ai «code source» dei prodotti rilevanti della Microsoft;

— esige che la proposta concernente la creazione di tale meccanismo preveda che l'insieme dei costi connessi alla designazione del mandatario, inclusa la sua remunerazione, siano a carico della Microsoft;

— riserva alla Commissione il diritto di imporre mediante decisione un meccanismo come quello indicato al primo e al secondo trattino del presente punto.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.

- 3) La Microsoft supporterà l'80 % delle sue spese e l'80 % delle spese della Commissione, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc., della Association for Competitive Technology, Inc., della TeamSystem SpA, della Mamut ASA, della DMDsecure.com BV, della MPS Broadband AB, della Pace Micro Technology plc, della Quantel Ltd, della Tandberg Television Ltd e della Exor AB.

- 4) La Microsoft supporterà le proprie spese e le spese della Commissione concernenti il procedimento sommario nella causa T-201/04 R, ad eccezione delle spese della Commissione connesse all'intervento della The Computing Technology Industry Association, della Association for Competitive Technology, della TeamSystem, della Mamut, della DMDsecure.com, della MPS Broadband, della Pace Micro Technology, della Quantel, della Tandberg Television e della Exor.
- 5) La Microsoft supporterà le spese della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dello European Committee for Interoperable Systems (ECIS), incluse quelle concernenti il procedimento sommario.
- 6) La Commissione supporterà il 20 % delle proprie spese e il 20 % delle spese della Microsoft, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse all'intervento della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dell'ECIS.
- 7) La The Computing Technology Industry Association, la Association for Competitive Technology, la TeamSystem, la Mamut, la DMDsecure.com, la MPS Broadband, la Pace Micro Technology, la Quantel, la Tandberg Television e la Exor supporteranno ciascuna le proprie spese, incluse quelle concernenti il procedimento sommario.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007
— Francia/Commissione

(Causa T-240/04) (¹)

(«Comunità europea dell'energia atomica — Investimenti — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento — Modalità di esecuzione — Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 — Incompetenza della Commissione — Artt. 41 EA-44 EA — Principio di certezza del diritto»)

(2007/C 269/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, C. Lemaire ed E. Puisais, quindi G. de Bergues e S. Gasri, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia, agente)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski ed A. Tiemann, agenti) e Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente D. Haven, quindi M. Wimmer, infine A. Hubert, agenti, assistiti dall'avv. J.-F. De Bock)

Oggetto

Annullamento del regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 192, pag. 15).

Dispositivo

- 1) Il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è annullato.
- 2) La Commissione è condannata a sopportare le spese della Repubblica francese.
- 3) La Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003 (già causa C-455/03).

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— Imagination Technologies/UAMI (PURE DIGITAL)

(Causa T-461/04) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PURE DIGITAL — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)

(2007/C 269/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (Kings Langley, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Schennen, in seguito D. Botis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 settembre 2004 (procedimento R 108/2004-2), riguardante la domanda di registrazione del marchio denominativo PURE DIGITAL come marchio comunitario.